

3248

COMUNE DI CASALVIERI

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 12 del 16/10/2014

OGGETTO: Aliquota TASI - Determinazioni .

L'Anno Duemilaquattordici il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 20,03. nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, con avvisi scritti a domicilio, ai sensi del D. Legislativo 267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria per la trattazione del presente punto nelle persone dei signori:

	Presente	Assente
Moscone Franco – Sindaco	(X)	()
1) Borza Silvio Ugo	(X)	()
2) Iacobelli Pasquale	(X)	()
3) D'Agostini Stefano	(X)	()
4) Iorio Stefania	(X)	()
5) Ventura Francesco	(X)	()
6) Silvestri Fabrizio	(X)	()
7) Mollicone Fernando	(X)	()
8) Rocca Antonio	(X)	()
9) Battaglione Giuseppe Mauro	(X)	()
10) Leonardi Antonio Nicola	(X)	()

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Vincenzo Simonelli.

Presiede il Sindaco ing. Franco Moscone dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta che si tiene pubblica, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Il Sindaco prende la parola e passa ad illustrare la struttura della nuova tassa nonché i presupposti impositivi della stessa. Spiega al Consiglio che l'amministrazione ha scelto di applicare l'aliquota base pari allo 0,10% che consentirà di recuperare il gettito dell'IMU sulla casa di abitazione assicurato dallo Stato solo per il 2013 e che invece mancherà per l'anno 2014 e per i seguenti.

Interviene il consigliere Antonio Rocca il quale annuncia il voto contrario dell'intero gruppo di opposizione per le stesse motivazioni esplicitate nel primo punto iscritto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Consigliere Stefano D'Agostini il quale, nel dichiararsi soddisfatto del lavoro svolto dall'amministrazione in merito all'applicazione dell'aliquota TASI, passa a dare lettura di una nota di commento che in fine consegna al segretario per essere allegata alla presente deliberazione.

Il Sindaco conclude comunicando al Consiglio che l'amministrazione ha già in corso, sotto l'aspetto progettuale, specifici interventi tesi all'abbattimento dei costi per alcuni servizi comunali che devono essere finanziati con le entrate derivanti dalla nuova tassa.

Poi non prendendo più alcuno la parola invita il Consiglio a determinarsi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. 18/07/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 16/10/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione

comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art.57 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2014 (€)
Servizio Polizia Locale	Personale	€ 70.500,00
	Servizi	€ 12.000,00
Servizi di viabilità e circolazione stradale	Personale	€ 27.900,00
	Beni	€ 30.000,00
	Servizi	€ 35.000,00
Servizi di illuminazione pubblica	Servizi	€ 140.000,00
	Beni	€ 8.000,00
Servizi di protezione civile	Trasferimenti	€
	Beni	€
Servizi relativi ai parchi alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	Servizi	€ 8.000,00
	Beni	€ 2.000,00
	/	/

ed all'ambiente		
Servizio necroscopico e cimiteriale	Beni Servizi	€ 18.300,00
Servizio di assistenza sociale	Personale Servizi Trasferimenti	€ 27.550,00 € € 32.620,00

DATO ATTO che:

- le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 sono state variate con delibera di C.C. n. 11 del 16/10/2014 e sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	0,76 %
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,40%
Altre aliquote	

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 18/09/2014, con la quale si dava atto dell'applicazione ex lege dell'aliquota TASI all'1 per mille per l'anno 2014 prevista dal comma 688 della L.147/2013 e s.m.i. in caso di mancata fissazione delle aliquote ed invio della relativa delibera entro il 10 settembre 2014 presso l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

TENUTO CONTO che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014	Aliquota IMU 2014	IMU + TASI
----------------------	--------------------	-------------------	------------

Abitazione principale e pertinenze della stessa Cat. A/1,A/8,A/9	0,10%	0,40%	0,50%	
Abitazione principale e pertinenze della stessa	0,10%	0,00	0,10%	
Altri immobili	0,10%	0,76%	0,86%	
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	0	0,10%	
Aree edificabili	0,10%	0,76%	0,86%	

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 133.799,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 32,48 %, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 133.779,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 411.870,00
Percentuale di finanziamento dei costi	32,48%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione resa nelle forme di legge che dà il seguente esito proclamato dal signor Presidente: presenti 11 astenuti / votanti 11 voti favorevoli 8 voti contrari 3 (Antonio Rocca,Battaglione Giuseppe Mauro,Leonardi Antonio Nicola)

D E L I B E R A

- 1) Di dare che per l'anno 2014 l' aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari al 0,10%;
- 2) Di dare atto che:
 - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 32,48 %;
- 3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
- 5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;


Poi con votazione separata resa nelle forme di legge che dà il seguente esito proclamato dal signor Presidente: presenti 11 astenuti / votanti 11 voti favorevoli 8 voti contrari 3 (Antonio Rocca,Battaglione Giuseppe Mauro,Leonardi Antonio Nicola) delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .

- TASI.

Per quanto riguarda la TASI, invece, come abbiamo visto già da quest'anno i comuni sono soggetti al nuovo regime fiscale della IUC, l'Imposta Unica Comunale, che è composta da tre diverse tasse: l'IMU, già trattata, la TARI (la nuova tassa sui rifiuti che tratteremo dopo) e la TASI, la TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI che non è altro che una nuova imposta introdotta dallo Stato. Avrete inoltre sentito tutti nei telegiornali che questa nuovo sistema ha portato in tutt'Italia un aumento considerevole della tassazione per i cittadini. Ebbene, anche in questo caso la nostra decisione è stata quella di applicare la tariffa minima possibile, cercando così di non penalizzare troppo i nostri cittadini i quali come tutti noi del resto, si trovano a fronteggiare questo periodo di crisi ed hanno nell'alleggerimento fiscale la migliore forma d'aiuto possibile. E' per questo quindi che abbiamo deciso di mantenere l'aliquota minima prevista dallo Stato. Va fatto però un piccolo passo indietro per spiegare come mai questa scelta significa un alleggerimento fiscale verso i contribuenti: l'anno scorso l'IMU sulla prima casa non si è pagata, perché lo stato ha in via del tutto eccezionale ha dato questa possibilità (solo per il 2013 ovviamente) rimborsando i comuni del mancato gettito.

Quest'anno invece lo Stato non rimborsa più nulla ed ha perciò introdotto questa TASI, stabilendo quella che avrebbe essere l'aliquota minima, ossia l'1 per mille. La nostra scelta, o meglio il nostro impegno e il nostro lavoro, ci hanno permesso pertanto di poter scegliere il mantenimento della tariffa minima. Cosa che comporta un risparmio per i possessori delle prime case i quali 2 anni fa pagavano il 4 per mille, con le detrazioni è vero ma comunque più di quanto andranno a pagare adesso. Sottolineo quindi che il confronto non può essere fatto con l'anno scorso bensì con 2 anni fa. Ribadisco poi e lo dico con un certo orgoglio che quest'anno la nostra amministrazione ha compiuto un lavoro egregio e mi farebbe piacere che lo riconoscesse anche qualcuno dell'opposizione ma sono sicuro che non sarà così. Voglio però anche in questo caso elencarvi le aliquote TASI adottate dai comuni limitrofi, al fine di farvi comprendere come davvero il nostro comune quest'anno è stato encomiabile:

Vi invito pertanto a votare favorevolmente questa proposta.



IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO:

Il Presidente
F.to (Franco Moscone)



Il Segretario
F.to (Dott. Vincenzo Simonelli)

Attestato di Pubblicazione

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune indirizzo www.comune.casalvieri.fr.it accessibile al pubblico (artt. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Casalvieri, 20 OTT. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Vincenzo Simonelli)

E' copia conforme all'originale.

Casalvieri, 20 OTT. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Vincenzo Simonelli)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il _____.

Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.